**Cass. Pen., Sez. III n. 15641 del 4 aprile 2013 - Pres. Lombardi - Est. Amoresano - Ric. P.M. presso il Tribunale di Avellino**

**Rifiuti –** Essere titolari d’impresa autorizza all’incenerimento a terra?

*Un’attività di “incenerimento a terra” (operazione D 10) non autorizzata configura il reato di cui all’art. 256, c. 1 Dlgs 152/2006, a prescindere che il soggetto sia o no titolare di impresa.*

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 5.10.2012 il Tribunale di Avellino, in accoglimento della richiesta di riesame proposta da C. S., annullava il provvedimento del P.M. di convalida del sequestro probatorio effettuato dalla p.g. in data 15.9.2012 ed avente ad oggetto rifiuti inceneriti a terra.

Rilevava il Tribunale che la modestia del fatto, quale emergeva dai rilievi fotografici, deponeva per l’occasionalità dell’incendio finalizzato alla distruzione dei rifiuti, peraltro da parte di soggetto neppure indicato come titolare di impresa o responsabile di ente. Non sussisteva, pertanto, secondo il Tribunale, il fumus del reato ipotizzato di cui all’art. 256 D.Lvo 152/2006.

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Avellino, denunciando l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 253 c.p.p. e 256 c. 1 D.L.vo 152/2006.

Secondo la lettera della norma ed il consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, le condotte di raccolta, trasporto, recupero, commercio o smaltimento di rifiuti senza autorizzazione di cui all’art. 256 c. 1 D.L.vo 152/2006 configurano un’ipotesi di reato comune, potendo essere commesse da chiunque.

La condotta posta in essere dall’indagato integra poi, senza dubbio alcuno lo smaltimento di rifiuti, per quanto precisato dall’art. 183 c. 1, lett. g) D.L.vo 152/06, che fa riferimento tra l’altro alle operazioni previste nell’allegato B (alla lett. D10 è indicata espressamente l’attività di “incenerimento a terra”).

Il Tribunale ha pertanto erroneamente interpretato la norma, impedendo la possibilità, cui era finalizzato il sequestro probatorio, di accertare i fatti.

Considerato in diritto

1) Il ricorso è fondato.

2) L’art. 256 c. 1 D.L.vo 152/2006 sanziona chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; il medesimo art. 256 al c. 2 stabilisce, poi, che le pene di cui al c. 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollalto i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’art. 192 c. 1 e 2.

I destinatari della norma di cui al c. 2 sopra richiamata sono, quindi, esclusivamente i “titolari di impresa” ed i “responsabili di enti”, come è confermato dall’art. 255 D.L.vo cit. che prevede soltanto una sanzione amministrativa per chiunque abbandoni o depositi rifiuti, facendo però “salvo quanto disposto dall’art. 256 c. 2”.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all’art. 256, c. 2, del D.L.vo 152 del 2006 ha natura di reato proprio, richiedendo, quale elemento costitutivo, la qualità di titolare di impresa o di responsabile di ente in capo all’autore della violazione (cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 5042 del 17.10.2012, secondo cui non era configurabile detto reato, bensì l’illecito amministrativo di cui all’art. 255, c. 1, nella condotta del proprietario di un autoveicolo di abbandono dello stesso in un parcheggio pubblico; conf. Cass. Sez. 3 n. 33766 del 10.5.2007).

2.1. Nel caso di specie, invece, era ipotizzato a carico dell’indagato l’ipotesi di cui al. C. 1 del D.L.vo per aver posto in essere un’attività di smaltimento illecito di rifiuti.

E tale condotta, secondo quanto disposto dalla norma che fa riferimento a “chiunque”, integra un’ipotesi di reato comune che può essere commessa anche da soggetti non titolari di impresa (cfr. ex multis Css. Pen. Sez. 3 n. 7462 del 15.1.2008; sez. 3 n. 24431 del 25.5.2011).

Come ha correttamente rilevato il ricorrente P.M., a norma dell’art. 183 c. 1 lett. g) D.L.vo 152/2006 per “smaltimento” deve intendersi “ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare, le operazioni previste nell’allegato B alla parte quarta del presente decreto” (e tale allegato alla lett. D10 fa espresso riferimento all’attività di “incenerimento a terra”).

3) L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Avellino, per nuovo esame alla luce dei principi sopra enunciati.

[omissis]